

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 01/22

Bolzano, 17.01.2022

Comunicazione preventiva obbligatoria lavoro autonomo occasionale

Gentile cliente,

con il "Decreto Fiscale" è stata prevista una **nuova comunicazione obbligatoria preventiva** per quanto riguarda l'impiego di forza lavoro in forma di **lavoro autonomo occasionale**.

Le nuove disposizioni stabiliscono, che deve essere fatta una comunicazione alla Pubblica Amministrazione prima dell'inizio dell'rapporto di lavoro autonomo occasionale che contiene delle informazioni chiave con riguardo all'rapporto che si va ad instaurare.

La comunicazione preventiva riguarda i rapporti avviati a partire dal 12.01.2022, ma anche quelli del periodo dal 21.12.21 al 11.01.22.

I rapporti di lavoro autonomo occasionale in essere tra il 21.12.2021 e l'11.01.2022 sono da comunicarsi entro il 18.01.2022. Si veda il paragrafo a riguardo nella tabella sottostante.

Questo nuovo obbligo ha certamente ripercussioni nell'ambito dei controlli e delle sanzioni per lavoro nero, potendo ora più facilmente individuare le prestazioni solo formalmente autonome ma di fatto riconducibili a lavoro dipendente, sia in termini di durata della prestazione che di frequenza.

Definizione lavoro autonomo occasionale	<p>Non esistono parametri normativi che indichino l'importo massimo del corrispettivo o del compenso tale da definire occasionale o meno l'attività, così come non è contemplato il numero di prestazioni svolte, oppure la loro durata, entro cui è configurabile un'attività occasionale. Ne consegue che il carattere occasionale o abituale della prestazione deve essere individuato esaminando la fattispecie concreta, valutando la natura e le caratteristiche dell'attività esercitata.</p> <p>Per essere occasionale, l'attività non deve essere abituale e pertanto definita come una attività non duratura nel tempo e sporadica.</p> <p>Tali compensi, all'atto della corresponsione, sono assoggettati alla ritenuta d'acconto del 20% a cura del committente.</p> <p>Sotto il profilo previdenziale, con il superamento della soglia dei 5.000 euro annui, in relazione ai compensi superiori a tale soglia il committente è tenuto al versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS.</p>
---	---

<p>Quali rapporti sono da comunicare</p>	<p>L'obbligo è previsto per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale come descritto in precedenza.</p> <p><u>Sono pertanto escluse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • le prestazioni di lavoro professionale intellettuale, obbligati all'iscrizione in appositi albi/elenchi (lavoro autonomo abituale con P.Iva); • i co.co.co.; • lavoratori assunti con "libretto famiglia" e lavoratori occasionali "PrestO"; • lavori intermediati da piattaforma digitale (per i quali vige già un obbligo simile).
<p>Soggetti obbligati alla comunicazione preventiva</p>	<p>Sono tenuti alla comunicazione esclusivamente i committenti imprenditori (individuali e società).</p>
<p>Soggetti esonerati</p>	<p>Sono esclusi dalla comunicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori autonomi e associazioni tra professionisti; • fondazioni, enti pubblici; • tutti gli altri datori di lavoro non imprenditori (es. famiglie, privati).
<p>Tempistiche della comunicazione</p>	<p>A regime la comunicazione deve essere fatta prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.</p> <p>Per i rapporti</p> <ul style="list-style-type: none"> • avviati prima del 21.12.21 e ancora in essere al 11.01.22; • avviati dal 21.12.21 e cessati al 11.01.22 • la comunicazione deve essere effettuata entro il 18.01.22 <p>Per i rapporti avviati dal 12.01.22 la comunicazione va fatta prima dell'inizio della prestazione.</p>
<p>Contenuto della comunicazione</p> <p>Annullamento e modifica</p>	<p>La comunicazione può essere inserita anche direttamente nel corpo dell'e-mail, senza allegati.</p> <p>La comunicazione deve contenere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dati del committente e del prestatore; • luogo della prestazione; • sintetica descrizione dell'attività; • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). • l'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico. <p>Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato</p>

	<p>sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.</p> <p>Un annullamento o la modifica di una comunicazione trasmessa può essere fatta in qualunque momento antecedente l’inizio dell’attività.</p>
<p>Modalità di comunicazione</p>	<p>In attesa di una procedura semplificata, la comunicazione va fatta all’Ispettorato del Lavoro competente in base al luogo dove si svolge la prestazione.</p> <p>Per le prestazioni svolte in Provincia di Bolzano devono essere comunicate all’indirizzo gelselbst.lavautocc@pec.prov.bz.it.</p> <p>Un elenco degli indirizzi degli altri ispettorati del lavoro lo trova in questo documento.</p> <p>Non vi è l’obbligo di inviare la comunicazione con una PEC, basta un’e-mail normale, anche se per motivi di tracciabilità sarebbe opportuno provvedere ad un invio per PEC.</p>
<p>Sanzioni</p>	<p>L’omessa o infedele comunicazione prevede sanzioni da 500€ a 2.500€ in relazione a ciascun rapporto non comunicato.</p>
<p>Fac-simile comunicazione</p>	<p>E-mail normale o PEC a gelselbst.lavautocc@pec.prov.bz.it</p> <p>Oggetto: Comunicazione avvio lavoro autonomo occasionale ex art. 14 D.Lgs 81/2008</p> <p>Committente: <i>Denominazione e codice fiscale</i></p> <p>Prestatore: <i>Nome, Cognome, Indirizzo, codice fiscale</i></p> <p>Luogo della prestazione: <i>Indirizzo</i></p> <p>Sintetica descrizione attività: <i>descrivere brevemente attività da svolgersi</i></p> <p>Data inizio prestazione: <i>Data</i></p> <p>Arco temporale presumibile di svolgimento: <i>data esatta o arco temporale es. 1 giorno, una settimana, un mese.</i></p> <p>Compenso spettante lordo: <i>indicare compenso lordo ovvero "compenso non stabilito al momento dell’incarico".</i></p> <p>Per allungare l’arco temporale della prestazione, bisogna inviare una nova comunicazione, sempre prima che si esaurisca l’arco temporale indicato precedentemente.</p> <p>Modifiche ed annullamenti possono essere fatte ed inviate soltanto prima dell’inizio del rapporto.</p> <p>Per fare una comunicazione di annullamento si può inviare la stessa e-mail modificando l’oggetto in “Annullamento comunicazione avvio lavoro autonomo occasionale ex art. 14 D.Lgs 81/2008”, allegando opportunamente l’e-mail inviata in precedenza. Simile per le modifiche e integrazioni.</p>

Cordiali saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

